

REGOLAMENTO (CE) N. 1696/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 884/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 884/98 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1325/98⁽⁴⁾, prevede la vendita di scorte d'intervento detenute in vari Stati membri; che i quantitativi e i prezzi fissati in detto regolamento devono essere modificati per tener conto delle scorte già vendute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 884/98 è modificato come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma:

a) il primo trattino è soppresso;

b) il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

« 5 000 t di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento tedesco »;

c) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

« 4 000 t di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento austriaco »;

d) il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« 4 000 t di quarti anteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento francese »;

e) il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« 5 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese »;

f) il quattordicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« 5 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ».

2) All'articolo 5, paragrafo 2:

a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« per i quarti anteriori non disossati trasformati in prodotti "B" o in un miscuglio di prodotti "A" e "B", a 1 050 ECU »;

b) il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

« per le carni bovine disossate trasformate in prodotti "B" o in un miscuglio di prodotti "A" e "B", a 1 600 ECU ».

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.⁽³⁾ GU L 124 del 25. 4. 1998, pag. 42.⁽⁴⁾ GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 42.